

Civile Sent. Sez. L Num. 850 Anno 2017

Presidente: DI CERBO VINCENZO

Relatore: DE MARINIS NICOLA

Data pubblicazione: 16/01/2017

SENTENZA

sul ricorso 3278-2013 proposto da:

VICCHIARIELLO CARMINE VCCCMN68S09F839Y, ESPOSITO MARIA
RCSARIA, elettivamente domiciliati in ROMA,
LUNGOTEVERE PIETRA PAPA 185, presso lo studio
dell'avvocato SIMONA DONATI, rappresentati e difesi
dagli avvocati FRANCESCO LAURO, MARCO MOCELLA, giusta
delega in atti;

2016

3034

- **ricorrenti** -

contro

A.N.M. - AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA';

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 7579/2011 della CORTE D'APPELLO
di NAPOLI, depositata il 07/03/2012 r.g.n. 10827/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/09/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARINIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7 marzo 2012, la Corte d'Appello di Napoli, confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e rigettava la domanda proposta da Carmine Vicchiarello, Carmela Carrese, Maria Duca, Maria Rosaria Esposito, Monica Varriale e Marco La Daga nei confronti di Azienda Napoletana Mobilità, avente ad oggetto il riconoscimento in loro favore, quali dipendenti con mansioni di autista, del diritto alla retribuzione per il tempo relativo allo spostamento presso la sede di lavoro, dal luogo, da quella diverso e denominato "posto di cambio", ove il servizio, quale determinato nei relativi ordini consegnati presso la sede di lavoro ad inizio turno, veniva a cessare.

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto inapplicabile alla fattispecie il disposto dell'art. 17, lett. c), Rdl n. 2328/1923 stante l'inconfigurabilità di un obbligo per gli autisti di presentarsi ad inizio turno o a ritornare una volta cessato il servizio alla sede di lavoro.

Per la cassazione di tale decisione ricorrono Carmine Vicchiarello e Maria Rosaria Esposito, affidando l'impugnazione a due motivi. L'Azienda intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 17 lett. c) R.d.l. 2328/1923 in relazione all'art. 12 delle Preleggi e in una con il vizio di motivazione, lamentano l'erroneità dell'interpretazione che della disposizione di cui al citato art. 17 ha accolto la Corte territoriale, per risultare questa in contrasto con la formulazione letterale della norma, da ritenersi criterio ermeneutico fondamentale, implicante, a loro dire, la remunerazione pro quota del tempo ulteriore impiegato dal lavoratore con mansioni di autista per il rientro dal servizio in ogni caso in cui non vi sia coincidenza tra il luogo di inizio e quello di termine della prestazione.

Il secondo motivo è volto a denunciare la nullità della sentenza per aver la Corte territoriale omissivo ogni pronuncia in ordine alla domanda subordinata relativa al risarcimento del danno per la maggiore onerosità della prestazione nell'ipotesi indicata.

Il primo motivo merita accoglimento alla stregua dell'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte in controversie sostanzialmente analoghe che hanno visto parte la Società odierna resistente (vedi da ultimo Cass. 13.11.2013, n. 25527 e gli ulteriori precedenti ivi citati), orientamento al quale il Collegio intende dare continuità, secondo cui il computo del tempo di viaggio presuppone che non vi sia coincidenza del luogo di inizio con quello di cessazione del lavoro giornaliero e che tale circostanza sia determinata, non



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

da una scelta del lavoratore ma, in via esclusiva, da una necessità logistica aziendale (restando irrilevante la scelta del mezzo usato per lo spostamento); posto che il fondamento della norma è insito nell'esigenza di compensare il tempo necessario per il menzionato spostamento, indotto dall'organizzazione del lavoro riconducibile all'azienda, il diritto all'attribuzione patrimoniale dipende dal fatto oggettivo della separazione del luogo di inizio e termine della giornata lavorativa, predeterminata dalla programmazione del lavoro aziendale, con l'inizio del lavoro in un determinato luogo e la conclusione in un altro luogo e la connessione causale di questa separazione con le necessità aziendali non esige dimostrazione alcuna; né la contingente scelta del lavoratore di utilizzare o meno la propria vettura per recarsi al lavoro (e quindi di recuperarla al termine della giornata) incide sul fatto oggettivo della separazione dei luoghi da cui dipende il riconoscimento del diritto.

Ne deriva, restando assorbito il secondo motivo, che il ricorso va accolto e l'impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo, altresì, per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 settembre 2016

8 novembre 2016 